

Causa C-649/19**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

3 settembre 2019

Giudice del rinvio:

Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali, Bulgaria)

Data della decisione di rinvio:

20 agosto 2019

Procedimento penale a carico di:

IR

Oggetto del procedimento principale

Procedimento sull'emissione di un mandato d'arresto europeo ai fini dell'esercizio di un'azione penale

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio

Interpretazione e verifica della validità di disposizioni di diritto dell'Unione; articolo 267 TFUE

Questioni pregiudiziali

- 1) Se i diritti dell'imputato a norma degli articoli 4 (in particolare, il diritto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3), 6, paragrafo 2, e 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/13 si applichino all'imputato arrestato in forza di un mandato d'arresto europeo.
- 2) In caso affermativo: se l'articolo 8 della decisione quadro 2002/584 debba essere interpretato nel senso che consente una modifica del contenuto del mandato d'arresto europeo rispetto al modello allegato, in particolare, l'inserimento all'interno di detto modello di un nuovo testo concernente i

diritti riconosciuti alla persona ricercata nei confronti delle autorità giudiziarie dello Stato membro emittente di impugnare il mandato d'arresto nazionale e il mandato d'arresto europeo.

- 3) In caso di risposta negativa alla seconda questione: se l'emissione di un mandato d'arresto europeo nel pieno rispetto del modello allegato (vale a dire, privo delle informazioni alla persona ricercata circa i suoi diritti dinanzi all'autorità giudiziaria emittente) sia compatibile con il considerando 12 e con l'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI, con gli articoli 4, 6, paragrafo 2, e 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/13/UE e con gli articoli 6 e 47 della Carta laddove l'autorità giudiziaria emittente, non appena venga a conoscenza dell'arresto della persona, la informi immediatamente dei diritti a lei spettanti e le invii i relativi documenti.
- 4) Se la decisione quadro 2002/584 sia valida ove non sussista alcun altro mezzo giuridico per garantire i diritti riconosciuti a una persona arrestata sulla base di un mandato d'arresto europeo a norma degli articoli 4 - in particolare, il diritto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 -, 6, paragrafo 2, e 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/13/UE.

Disposizioni di diritto dell'Unione e giurisprudenza fatte valere

Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI (GU 2009, L 81, pag. 24)

Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU 2012, L 142, pag. 1)

Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU 2014, L 130, pag. 1)

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU 2012, C 326, pag. 391)

Sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2016, Poltorak (C-452/16 PPU, EU:C:2016:858); del 23 gennaio 2018, Piotrowski (C-367/16, EU:C:2018:27); del 25 luglio 2018, AY (C-268/17, EU:C:2018:602); del 6 dicembre 2018, IK (C-551/18 PPU, EU:C:2018:991), e del 27 maggio 2019, OG e PI (C-508/18 e C-82/19 PPU, EU:C:2019:456), e PF (C-509/18, EU:C:2019:457); conclusioni dell'avvocato generale Y. Bot nella causa Gavanozov (C-324/17, EU:C:2019:312)

Disposizioni di diritto nazionale fatte valere

Zakon za ekstraditsiata i evropeyiskata zapoved za arest (legge sull'estradizione e sul mandato d'arresto europeo, Bulgaria): articolo 37

Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale, Bulgaria; in prosieguo: il «NPK»): articoli 55, 65, 269 e 270

Zakon za ministerstvoto na vatreshnite raboti (legge relativa al Ministero dell'Interno, Bulgaria; in prosieguo: lo «ZMVR»): articoli da 72 a 74

Breve illustrazione dei fatti e del procedimento

- 1 Il sig. IR veniva accusato di partecipazione a un'organizzazione criminale che, con l'obiettivo di arricchirsi, trasporterebbe su ampia scala prodotti soggetti ad accisa privi di bollo fiscale (in prosieguo: il «contrassegno fiscale») oltre i confini nazionali e di concorso in detenzione di prodotti sottoposti ad accisa sprovvisti di contrassegno fiscale. Entrambi i reati sono puniti con la pena detentiva sino a 10 e 8 anni rispettivamente.
- 2 All'atto dell'avvio della fase giudiziale del procedimento, il 24 febbraio 2017, IR aveva lasciato il suo indirizzo. Vani risultavano gli sforzi del giudice per individuare il luogo in cui egli si trovasse. A suo favore veniva [quindi] nominato un difensore d'ufficio. Con ordinanza del 10 aprile 2017, confermata in secondo grado il 19 aprile successivo, il giudice del rinvio disponeva a carico di IR la misura della «custodia cautelare» (atto questo che rappresenta il mandato d'arresto nazionale). IR non compariva personalmente in tale procedimento e veniva difeso dall'avvocato [per lui] nominato.
- 3 Il 25 maggio 2017 il giudice del rinvio emetteva nei confronti di IR un mandato d'arresto europeo. Ivi si affermava che il mandato d'arresto nazionale era stato emanato nei confronti di IR contumace (capo d, punto 2) e che - all'atto della sua consegna dopo l'esecuzione del mandato d'arresto europeo - gli verrebbe consegnato personalmente il mandato d'arresto nazionale ed egli sarebbe informato dei propri diritti e della facoltà di impugnare la decisione, con spiegazione delle possibilità a tal fine previste (capo d, punto 3.4). Inoltre, si osservava che IR poteva contestare la [legittimità della] sua detenzione (custodia cautelare) solo successivamente alla sua consegna alle autorità bulgare (capo d, punto 4).
- 4 Ad oggi, IR non è reperibile e non è stato arrestato.
- 5 Nulla indica che IR sia a conoscenza della trattazione del procedimento penale avviato contro di lui dinanzi a un'autorità giudiziaria, dell'esistenza di un provvedimento giuridico concernente il suo arresto sia nel territorio nazionale [Bulgaria] che nell'Unione europea nonché dell'intervenuta nomina [d'ufficio] di un avvocato a sua difesa e dei dati di quest'ultimo.
- 6 Alla luce della direttiva 2012/13 e della più recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause OG e PI (C-508/18) e PF (C-509/18) e delle conclusioni dell'avvocato generale nella causa Gavanozov (C-324/17), il giudice del rinvio nutre dubbi in ordine alla compatibilità del mandato d'arresto

europeo in tal modo emanato con il diritto dell'Unione nella misura in cui non garantisce a IR un'adeguata tutela giuridica. Più precisamente, detto mandato non gli riconosce alcuna possibilità effettiva di richiedere immediatamente dopo l'arresto nello Stato membro di esecuzione la revoca del mandato d'arresto nazionale e del mandato d'arresto europeo nello Stato membro emittente (dinanzi al giudice del rinvio). Egli può farlo solo dopo la propria consegna nel quadro dell'esecuzione del mandato d'arresto europeo.

- 7 Pertanto, il giudice del rinvio revocava il mandato d'arresto europeo decidendo di emanarne uno nuovo che sarà strutturato in maniera da - o accompagnato da documenti (informativa sui diritti e copie dei documenti sul [provvedimento di] detenzione) idonei a - garantire i diritti sanciti dalla direttiva 2012/13. Tuttavia, a tal fine, esso necessita di indicazioni da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Breve illustrazione della motivazione del rinvio

Sulla ricevibilità del rinvio

- 8 IR non è stato arrestato in forza del mandato d'arresto europeo emanato e, vista l'intervenuta revoca di detto mandato, ciò non potrà avvenire nemmeno in futuro. Tuttavia, le questioni non sono ipotetiche.
- 9 Il rinvio mira a stabilire se una nuova emanazione di un mandato d'arresto con il medesimo contenuto sia compatibile con il diritto dell'Unione, se debba essere emanato un nuovo mandato d'arresto europeo con un contenuto diverso e idoneo a garantire i diritti di IR o, ancora, se i diritti a quest'ultimo riconosciuti dalla direttiva 2012/13 debbano essere garantiti in altro modo.
- 10 A parere del giudice del rinvio, non è corretto attendere l'arresto di IR in un altro Stato membro e sottoporre solo allora le questioni di cui trattasi, in quanto, in tal modo, i diritti dell'imputato sarebbero irreversibilmente lesi. Inoltre, il giudice del rinvio sarebbe informato solo all'atto della consegna di IR. Tuttavia, in quel momento, l'arresto si fonderebbe unicamente sul mandato d'arresto nazionale cosicché le questioni pregiudiziali non sarebbero più attuali.
- 11 Quando i diritti di un cittadino dell'Unione riconosciuti dal diritto dell'Unione possono essere lesi da un atto giuridico di un'autorità giudiziaria nazionale, una questione pregiudiziale deve essere sollevata prima dell'emanazione di detto atto e non successivamente, anche in ragione del carattere irreversibile delle conseguenze dannose. In questo senso va inteso il punto 66 della sentenza della Corte del 6 dicembre 2018, IK (C-551/18), in cui la Corte osserva che «nel caso di un procedimento relativo a un mandato d'arresto europeo, la garanzia del rispetto dei diritti della persona di cui è stata chiesta la consegna rientra in primo luogo nella responsabilità dello Stato membro emittente». Già nel quadro di un altro procedimento di rinvio, la Corte si è pronunciata in senso analogo sui dubbi del

giudice del rinvio quanto alla necessità di revocare il mandato d'arresto emanato (sentenza della Corte del 25 luglio 2018, AY, C-268/17, punti da 26 a 29); la differenza rispetto al procedimento in esame consiste nella decisione del giudice del rinvio di revocare in primis il mandato d'arresto europeo e sollevare poi le sue questioni, per poter successivamente emanare un mandato d'arresto nuovo, ma sicuramente legittimo.

Sulla prima questione pregiudiziale

- 12 Dal tenore letterale della direttiva 2012/13 non emerge chiaramente se una persona arrestata in un altro Stato membro in forza di un mandato d'arresto europeo goda dei diritti derivanti dall'articolo 4 della direttiva medesima, in particolare, del diritto di cui all'articolo 4, paragrafo 3, che - per loro natura - sono immediatamente applicabili nei confronti della giustizia dello Stato membro emittente. Da un lato, l'articolo 4 stabilisce che esso vale per tutte le persone imputate detenute senza chiarire se ciò sia avvenuto sulla base di un mandato d'arresto nazionale oppure europeo, cosicché non vi è alcun motivo di prevedere un trattamento differenziato in ragione di detto criterio. Dall'altro, l'articolo 5 riconosce ulteriori diritti alle persone arrestate o detenute che si ricollegano direttamente all'esecuzione di un mandato d'arresto europeo e che trovano applicazione unicamente nello Stato membro di esecuzione. La differenza tra i diritti di cui all'articolo 4 e all'articolo 5 emerge anche dal contenuto dei due modelli (comunicazione dei diritti per iscritto, allegati I e II) che coincidono solo in parte. Pertanto, si pone la questione se una persona arrestata o detenuta in forza di un mandato d'arresto europeo goda di tutti i diritti derivanti dall'articolo 4, in particolare del diritto di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e dei diritti di cui all'articolo 5 della direttiva 2012/13 o se le siano riconosciuti unicamente i diritti a norma dell'articolo 5, ma non quelli ai sensi dell'articolo 4.
- 13 La presente questione si pone alla luce dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2012/13, il quale prevede che la persona imputata detenuta gode di tutti i diritti di cui all'articolo 3 e di altri diritti aggiuntivi sulla base dell'articolo 4. Una siffatta formulazione non si ritrova nell'articolo 5.
- 14 Inoltre, la questione di cui trattasi si pone in considerazione del tenore letterale del considerando [trentanove] della direttiva 2012/13. Nella prima frase si afferma che i diritti riconosciuti al momento dell'arresto si applicano anche alle persone arrestate in esecuzione del mandato di arresto europeo. Se ne potrebbe desumere che tali persone godono pienamente dei diritti sanciti dall'articolo 4. Nel contempo, nella prima frase in esame si osserva che tali diritti dovrebbero applicarsi mutatis mutandis (in via analogica), vale a dire, che non sussiste alcuna piena coincidenza. Inoltre, nella seconda frase si sottolinea che i diritti riconosciuti alle persone arrestate in forza di un mandato d'arresto europeo sono previsti nell'allegato II. Se ne può ricavare che queste persone arrestate godono unicamente dei diritti elencati nell'allegato II, ma non di quelli di cui all'allegato I.

- 15 La questione si pone anche, in termini corrispondenti, rispetto all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/13. Nello specifico: quando una persona è arrestata o detenuta in forza di un mandato d'arresto europeo, occorre poi ritenere che detta persona gode del diritto a essere informata immediatamente dei motivi del suo arresto o detenzione e del diritto a ottenere tutti i documenti essenziali per impugnare la legittimità dell'arresto o della detenzione solo dopo la consegna allo Stato membro emittente a seguito dell'esecuzione del mandato d'arresto europeo?
- 16 Un importante argomento a favore della presentazione delle presenti questioni è l'assenza, nella decisione quadro 2002/584, di modifiche corrispondenti che consentirebbero a detta decisione quadro di soddisfare i diritti che la più recente direttiva 2012/13 accorda alle persone arrestate o detenute in forza di un mandato d'arresto europeo. La mancanza di modifiche siffatte depone nel senso che la direttiva 2012/13 non riconosce alle persone arrestate in forza di un mandato d'arresto europeo nessun nuovo diritto [diverso] da quelli che esse già vantavano in forza della decisione quadro 2002/584.
- 17 Occorre tener conto anche del principio di equivalenza, secondo cui la persona interessata dall'applicazione del diritto dell'Unione non può essere trattata in modo meno favorevole rispetto a quanto sarebbe avvenuto in una situazione comparabile puramente nazionale. In quest'ottica, l'articolo 5 della direttiva 2012/13 potrebbe non dover essere interpretato nel senso che priva l'imputato detenuto in forza di un mandato d'arresto europeo dei diritti di cui all'articolo 4 che detto detenuto vanterebbe ai sensi del diritto nazionale e di cui potrebbe avvalersi se fosse arrestato sul territorio nazionale in forza di un mandato d'arresto nazionale. Ciò vale anche con riferimento ai diritti di cui agli articoli 6, paragrafo 2, e 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/13: in una fattispecie nazionale, la persona di cui trattasi vanterebbe tali diritti immediatamente dopo il suo arresto, mentre in caso di esecuzione di un mandato d'arresto europeo solo dopo la consegna allo Stato membro emittente. In sostanza, in una situazione interna identica (vale a dire, in caso di arresto sul territorio nazionale), detta persona godrebbe del trattamento di seguito illustrato: sarebbe informata dei diritti a lei spettanti, quale persona arrestata, in aggiunta ai diritti riconosciuti all'imputato (articolo 55 del NPK e articoli da 72 a 74 dello ZMVR). In dettaglio, sarebbe informata del mandato d'arresto e ne riceverebbe copia; sarebbe informata del diritto di contestare [la legittimità] della detenzione e del diritto di accedere, nel quadro di detta contestazione, a tutti i documenti del procedimento; [inoltre] avrebbe contatti diretti con il proprio avvocato, anche ove si tratti di un difensore d'ufficio nominato dallo Stato. Inoltre, nel quadro dell'identica fattispecie interna, il giudice trasmetterebbe d'ufficio una copia dell'atto d'accusa contenente una descrizione dettagliata della condotta oggetto dell'imputazione, nonché un provvedimento di fissazione d'udienza illustrante con precisione i diritti riconosciuti nel corso del procedimento giudiziale. In tal modo, la persona arrestata - informata dei propri diritti e al corrente delle circostanze di diritto e di fatto della detenzione - potrebbe contestare immediatamente [la legittimità della]

detenzione dinanzi al giudice (articolo 72, paragrafo 4, dello ZMVR; articoli 65 e 270 del NPK).

Sulla seconda questione

- 18 Laddove, in base alla risposta alla prima questione, dovesse emergere che una persona arrestata o detenuta in un altro Stato membro in forza di un mandato d'arresto europeo gode di tutti i diritti di cui avrebbe disposto se fosse stata arrestata sul territorio nazionale sulla base di un mandato d'arresto nazionale, il giudice del rinvio sarebbe tenuto a creare le condizioni necessarie per l'effettivo ed efficace esercizio di detti diritti. Pertanto, la soluzione migliore sarebbe informare la persona già al momento dell'arresto, alla consegna del mandato d'arresto europeo (articolo 11, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584). In altri termini, sarebbe più ragionevole che i diritti da lei vantati quale persona detenuta fossero elencati nel mandato d'arresto europeo.
- 19 Con la seconda questione si chiede così di pronunciarsi sull'interpretazione dell'articolo 8 della decisione quadro 2002/584, stabilendo, in particolare, se detto articolo possa essere interpretato nel senso che ammette una modifica del contenuto del mandato d'arresto europeo, nello specifico, l'introduzione di un testo nuovo (ad esempio, alla lettera «F») concernente i diritti riconosciuti alla persona arrestata dinanzi ai giudici dello Stato membro emittente, segnatamente, nel quadro dell'impugnazione dei mandati d'arresto nazionali ed europei da essi emanati (articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2012/13).
- 20 La presenza di un siffatto passaggio nel mandato d'arresto europeo garantirebbe i diritti della persona detenuta e la porrebbe (per quanto possibile) nella medesima posizione che essa avrebbe rivestito se fosse stata arrestata sul territorio nazionale sulla base di un mandato d'arresto nazionale.
- 21 Questa soluzione giuridica potrebbe sollevare alcune obiezioni.
- 22 La decisione quadro 2002/584 mira a creare uno strumento giuridico unitario che tratta una materia puramente di diritto dell'Unione: il mandato d'arresto europeo. Non sussistono differenze a livello nazionale idonee a giustificare l'introduzione di modelli differenti a norma degli articoli 4, paragrafo 4, seconda frase, e 5, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva 2012/13. Pertanto, l'inserimento nel modello per il mandato d'arresto europeo di nuove informazioni oltre a quelle previste nell'articolo 8, paragrafo 1, e persino oltre a quelle previste nella decisione quadro stessa (in particolare, quelle ai sensi della direttiva 2012/13) comporterebbe la creazione di differenti modelli nazionali di mandato d'arresto europeo a seconda delle peculiarità nazionali dei diritti riconosciuti alle persone detenute. Ciò contrasta con l'obiettivo del mandato d'arresto europeo quale strumento giuridico unitario per il trasferimento di una persona ai fini del procedimento penale. In questo senso, il punto 1.3. «modello di MAE» dell'introduzione del manuale sull'emissione e l'esecuzione del mandato d'arresto europeo (comunicazione della Commissione europea del 28 settembre 2017,

C[2017] 6389) così prevede: «Si deve utilizzare esclusivamente tale modello, senza modificarlo».

- 23 Il mandato d'arresto europeo rappresenta una comunicazione dell'autorità giudiziaria emittente all'autorità giudiziaria dell'esecuzione. Pertanto, sotto il profilo del contenuto, esso mira all'accertamento delle condizioni per la consegna della persona ricercata. Per contro, la comunicazione per iscritto dei diritti della persona detenuta in conformità dell'articolo 4 della direttiva 2012/13 costituisce una comunicazione dell'autorità giudiziaria nazionale alla persona ricercata. Tale comunicazione scritta, al pari delle informazioni a norma degli articoli 6, paragrafo 2, e 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/13 non concerne l'esecuzione del mandato d'arresto europeo. Per tale ragione nella formulazione del mandato d'arresto europeo non vi è alcun spazio per essa.

Sulla terza questione

- 24 Ove la Corte dovesse rispondere in senso affermativo alla prima questione e in senso negativo alla seconda, il giudice del rinvio dovrebbe poi stabilire se non sussistano altri mezzi giuridici per garantire che, non appena posto in stato di detenzione in forza del mandato di arresto europeo, IR possa esercitare immediatamente e in maniera efficace in un altro Stato membro i diritti riconosciuti dalla direttiva 2012/13. Ciò significa che, subito dopo il suo arresto (o, successivamente, nel più breve tempo possibile), IR deve essere informato dei diritti riconosciutigli in forza dell'articolo 4, e in particolare del paragrafo 3 di detto articolo, dei motivi dell'arresto a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 e dell'accesso ai documenti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/13.
- 25 Una soluzione giuridica relativamente efficace consisterebbe nel prevedere che il giudice del rinvio, non appena giunga a conoscenza della detenzione di IR in un altro Stato membro, gli invii immediatamente la comunicazione scritta dei diritti al momento dell'arresto oltre a una copia del mandato d'arresto nazionale e delle prove su cui esso si fonda, gli comunichi i dati relativi al suo difensore e, eventualmente, su sua richiesta, gli trasmetta copia di ulteriori documenti del procedimento. Tale consegna di documenti potrebbe avvenire nel quadro dell'emanazione di un ordine europeo d'indagine, in conformità della disciplina di cui all'articolo 5 della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea.
- 26 In ragione delle circostanze di seguito illustrate, questa soluzione giuridica è solo relativamente efficace.
- 27 In primis, la decisione quadro 2002/584 non prevede a carico dello Stato membro di esecuzione alcun obbligo di informare lo Stato membro emittente dell'arresto della persona ricercata. Tale informazione può essere fornita in maniera casuale nel quadro della comunicazione di altre circostanze, ad esempio, in caso di informazioni insufficienti (articolo 15, paragrafo 2) o ritardi del procedimento

(articolo 17, paragrafo 4) Pertanto, nell'emanare il mandato d'arresto europeo, l'autorità giudiziaria emittente dovrebbe ammettere la presenza di un errore o una sua incompletezza per assicurarsi di essere informata dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione immediatamente dopo l'arresto della persona ricercata ai sensi della disposizione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584. La consapevole violazione del diritto (emissione di un mandato d'arresto europeo viziato) non può costituire la precondizione per la garanzia dei diritti della persona ricercata. Inoltre, la trasmissione delle informazioni a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, rappresenta un'eccezione e non la regola (sentenza della Corte del 23 gennaio 2018, Piotrowski, C-367/16, punto 61).

- 28 In secondo luogo, lo scambio di corrispondenza tra autorità giudiziaria dell'esecuzione e autorità giudiziaria emittente richiede tempo, di norma alcuni giorni; durante questo periodo la persona arrestata sarebbe privata dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2012/13. Ciò contrasterebbe con l'obbligo di tutelare i diritti di detta persona sancito nel considerando dodici e nell'articolo 1 della decisione quadro 2002/584. Un siffatto ritardo si porrebbe in contrasto con l'obbligo di garantire la sicurezza della persona arrestata a norma dell'articolo 6 della Carta. L'esigenza di un termine ragionevole per la trattazione della sua eventuale istanza di riesame ne sarebbe lesa: già solo la presentazione di quest'ultima subirebbe infatti un inutile ritardo, dal momento che la persona arrestata non sarebbe tempestivamente informata dei propri diritti, e riceverebbe in ritardo i documenti alla base della sua difesa. Un siffatto ritardo violerebbe il principio di equivalenza, posto che la persona arrestata sulla base di un mandato d'arresto europeo sarebbe trattata in modo significativamente meno favorevole rispetto alla persona arrestata nel quadro di una situazione puramente nazionale.

Sulla quarta questione

- 29 Una risposta affermativa alla seconda o alla terza questione non fornirebbe una garanzia sufficientemente efficace, dal momento che riconoscerebbe alle autorità giudiziarie emittenti solo la facoltà di integrare il tenore letterale del mandato d'arresto europeo o di informare la persona detenuta dei suoi diritti successivamente all'arresto. Sussisterebbe unicamente una possibilità, ma non un obbligo.
- 30 Nel contempo, è necessario un impegno vincolante in tal senso.
- 31 Un obbligo comparabile è espressamente previsto per l'emanazione dell'ordine europeo di indagine nell'articolo 14 della direttiva 2014/41. Poiché i diritti dei destinatari di un ordine europeo di indagine sono lesi in maniera più contenuta rispetto ai diritti delle persone arrestate o detenute in forza di un mandato d'arresto europeo, non è accettabile che il diritto dell'Unione metta a disposizione degli strumenti giuridici solo per le prime persone indicate e non per le seconde.
- 32 In mancanza di una singola soluzione giuridica o di più soluzioni giuridiche che, nel loro complesso, garantiscano il corretto esercizio dei diritti riconosciuti dalla

direttiva 2012/13 a una persona arrestata in forza di un mandato d'arresto europeo, alla luce dell'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, degli articoli 6 e 47 della Carta nonché del considerando dodici e dell'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, si pone la questione se il meccanismo previsto all'interno di detta decisione, così strutturato, sia valido nella misura in cui non garantisce i diritti riconosciuti dalla direttiva succitata.

- 33 Più in concreto, si pone la questione se l'impossibilità di informare immediatamente, all'atto del suo arresto nello Stato membro di esecuzione, una persona arrestata in forza di un mandato d'arresto europeo dei suoi diritti a norma dell'articolo 4 e di metterle a disposizione le informazioni necessarie ai sensi degli articoli 6, paragrafo 2, e 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/13 comporti una violazione dell'obbligo di rispetto dei diritti fondamentali.
- 34 Inoltre, occorre verificare se sia compatibile con il diritto alla libertà e alla sicurezza sancito dall'articolo 6 e con il diritto a un ricorso effettivo ai sensi dell'articolo 47, primo comma, della Carta, la circostanza che - sino alla decisione sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo o sul rigetto di detta esecuzione - la persona detenuta è, di fatto, privata della possibilità di contestare [la legittimità della] detenzione nello Stato membro emittente (impugnazione sia del mandato d'arresto nazionale sia di quello europeo) o il ricorso a detta possibilità è fortemente ostacolato.
- 35 Si pone, infine, la questione se il meccanismo in esame nella decisione quadro 2002/584, che non garantisce l'effettivo esercizio dei diritti riconosciuti alla persona detenuta a norma della direttiva 2012/13 e rende pertanto difficile, se non impossibile, la difesa dei diritti di detta persona dinanzi alle autorità giudiziarie dello Stato membro emittente, sia compatibile con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea concernente detta difesa. Al punto 70 della sentenza della Corte del 27 maggio 2019, OG e PI (C-508/18), e al punto 48 della sentenza di pari data, PF (C-509/18) si afferma così «che la persona nei cui confronti è stato emesso tale mandato d'arresto nazionale ha beneficiato di tutte le garanzie proprie all'adozione di questo tipo di decisioni, in particolare di quelle risultanti dai diritti fondamentali e dai fondamentali principi giuridici menzionati all'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584». Nel caso di un mandato di arresto emanato nei confronti di un contumace, la garanzia essenziale va ravvisata nella possibilità di contestare tempestivamente [la legittimità] della detenzione. Inoltre, nei punti 75 e 53, rispettivamente, delle sentenze di cui trattasi si afferma che «(...) la decisione di emettere detto mandato d'arresto (...) dev[e] poter formare oggetto (...) di un ricorso giurisdizionale che soddisfi pienamente i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva». Benché il punto 75 si riferisca a una fattispecie specifica, il requisito dell'impugnabilità del mandato d'arresto emanato è chiaro, fermo restando che l'impugnazione deve avere la natura di tutela giurisdizionale effettiva. In altri termini: già in pendenza del procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo la persona ricercata ha diritto di difendersi dinanzi alle autorità giudiziarie dello Stato membro emittente contestando la legittimità del mandato d'arresto nazionale ed europeo. Affinché la

persona arrestata possa effettivamente esercitare tali possibilità giuridiche riconosciute dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, è essenziale che le siano riconosciuti i diritti sanciti dalla direttiva 2012/13 e, per l'appunto, al momento indicato all'interno di essa, vale a dire, al momento dell'arresto.

Domanda specifica

- 36 In caso di accoglimento della richiesta di dichiarare invalida la decisione quadro 2002/584, il giudice del rinvio chiede alla Corte di stabilire se, in considerazione delle inevitabili difficoltà che insorgerebbero nel quadro dei procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo pendenti (punto 56 della sentenza della Corte del 10 novembre 2016, Poltorak, C-452/16), non sia necessario prevedere un periodo transitorio ai fini del mantenimento degli effetti giuridici.

DOCUMENTO DI LAVORO